



REGOLAMENTO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 43 del 21/05/2014 emendato
Modificato con delibera C.C. n. 70 del 27/06/2019 (Art. 46)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, forestale e traizerale o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla legge regionale n.18 del 01.03.1995, dalla legge regionale n.2 del 08.01.1996, dalla legge regionale n.28 del 22.12.1999 e dalle circolari esplicative dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianale e della Pesca e dalle disposizioni del presente Regolamento e **dell'Ordinanza 3/4/2002 del Ministero della Salute (G.U. n. 114/2002)**.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

Art.2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (10 anni) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero – tipologia A);
su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (10 anni) per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale – tipologia B);
- b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante e su aree destinate ad ospitare sagre, fiere e mercati non superiore a 59 giorni

(temporanei) con cadenze mensili, annuali o stagionali, nonché sulle medesime aree di tipologia A e B per una durata da 60 a 180 giorni nell'arco dell'anno (stagionali - tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione dell'Organo Comunale competente dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dell'Organo Comunale competente dove l'istante intende avviare l'attività.

Art.3

Individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art.2 del presente Regolamento individua, unitamente alla disciplina del commercio su aree pubbliche, le aree da dare in concessione, al presente allegato sub A, e precisamente:

- 1)Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia A per uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana;
- 2)Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia B per l'utilizzo di un giorno alla settimana con la configurazione dei posteggi di cui alla planimetria facente parte integrante del presente Regolamento;
- 3)Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia C in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di due ore nonché l'ubicazione dei posteggi temporanei e stagionali nel pieno rispetto delle norme di cui al nuovo codice della strada.

Nell'individuazione di tali aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso;

- 4)Le aree da destinare a fiere, feste e sagre saranno istituite con apposito provvedimento del Sindaco, da adottarsi all'inizio di ogni anno di riferimento.

Art. 4

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1 comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 18 del 01.03.1995 è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza il più possibile simile.

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita a mezzo di raccomandata . Non è ammessa la presentazione a mano della stessa (art.5 comma 2 L.R. 18/95). La richiesta, inoltre, può essere con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

- Le autorizzazioni di tipologia A e B sono rilasciate dal SUAP per il posteggio indicato nella domanda se è disponibile o in caso contrario occorre darne un altro con le stesse caratteristiche e nella stessa zona mercatale;
- L'autorizzazione per lo sviluppo delle attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1 tipologia A può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del territorio comunale;
- L'autorizzazione di cui alla tipologia C è rilasciata dall'Organo Comunale competente del richiedente **dove si intende avviare l'attività;**
- Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente;
- Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari abilitano anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempreché il titolare possieda il requisito **professionale.**

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d'arte o oggetti d'antichità o d'interesse storico o archeologico di cui alla legge n. 1062 del 20.11.1971

La tipologia delle strutture precarie da installare su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, forestale e trazzerale o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, dovrà essere **realizzata nel rispetto del Regolamento approvato con delibera del C.C. n.14 del 13/02/2014.**

Art. 5

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, con le modalità specificate nel precedente art.4 comma 3, o ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V A. ed eventuale recapito telefonico del richiedente, se trattasi di persona giuridica o di società. Denominazione o ragione e sede sociale, se la società è soggetto all'obbligo di iscrizione al registro imprese;
- b) di essere in possesso dei requisiti morali (L.R. 22/12/1999 n.28 art.3 comma 3) e **successive modifiche e integrazioni** e per il settore alimentare del requisito professionale ;
- c) numero di iscrizione al Registro imprese e la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto tale iscrizione;
- d) settore per il quale intende svolgere la propria attività;
- e) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

Inoltre, per le aree demaniali:

- 1) numero della concessione e **disponibilità dell'area**;
- 2) approvazione del progetto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) certificato di iscrizione al Registro Imprese;
- 2) autocertificazione di stato di famiglia,
- 3) autodichiarazione antimafia dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- 4) requisito professionale;

5) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 4) e 5) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 6

Requisiti igienico-sanitari

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari di cui al Reg.C.E. 852/04. L'attività di vigilanza e il controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'A.S.P. territorialmente competente e dal personale del Corpo Polizia Municipale e **degli altri organi di Polizia.**

Art.7

Diritti di istruttoria

Ai fini del rilascio di ogni provvedimento, l'utente dovrà procedere al versamento di € 60,00 per diritti di istruttoria per le concessioni permanenti (oltre un anno) e /o pluriennali:

- di € 40,00 per le concessioni stagionali;
- di € 25,00 per le concessioni temporanee sagre, feste rionali (minimo giorni tre);
- di € 15,00 per le concessioni giornaliere (massimo due giorni).

L'ammontare sarà incamerato nell'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 8

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile SUAP competente al rilascio delle autorizzazioni e va effettuata previa segnalazione del Comando di Polizia Municipale:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla

data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia e gravidanza;

c) nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento;

d) nel caso in cui venga meno il possesso del requisito professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

e) nel caso di cancellazione dal **C.C.I.A.**;

f) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 9

Silenzio – Assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'art.5 comma III della legge regionale n. 18 del 01.03.1995.

Qualora decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, il competente ufficio ometta di rispondere, si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto

Art. 10

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 della legge regionale n.28 del 22.12.1999.

Art. 11

Sub ingresso

Per il sub ingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art.4 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della legge regionale n.28 del 22.12.1999. L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità- per i casi "mortis causa"- e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per i trasferimenti"inter vivos"- debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non i singoli settori merceologici.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e quindi può essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3 della legge regionale n.28 del 22/12/1999 ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo aver presentato la comunicazione.

In caso di sub ingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo.

Art. 12

Produttori agricoli

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dall'Organo competente in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli (art.4 del Decreto L.g.s 18.05.2001 n.228), possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

L'assegnazione degli spazi all'interno della zona riservata avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 13

T.O.S.A.P

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è commisurata ai servizi effettivamente resi, avviene tramite versamento su c.c.p.n.11774916 intestato al Comune di Castellammare del Golfo, in ragione di un anno, entro il **mese di gennaio** dell'anno al quale si riferisce il tributo, **salvo deroghe normative**.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio, ai sensi del D.lgs.n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

Gli esercenti occasionali verseranno il tributo che verrà loro quantificato consegnando la relativa attestazione al SUAP e/o agli agenti di Polizia Municipale che effettueranno i controlli.

Il pagamento del suolo pubblico del mercato settimanale può essere effettuato in 4 rate trimestrali.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI GIORNALIERI - TIPOLOGIA A

Art.14

Mercato giornaliero – Tipologia A

Nell'ambito del territorio Comunale, sono individuate le aree da adibire all'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (anni 10) per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana, nell'area pubblica:

- piazzale Cimitero – posteggi n.4 (piante e fiori);
- Villa Margherita Corso B. Mattarella – posteggio n.1 (prodotti artigianali e souvenirs);
- **Piazza della Repubblica** – posteggio n.1 non alimentare;

Ogni qualvolta il Consiglio Comunale ne ravvisa la necessità con

apposita deliberazione, potrà essere di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art.15

Posteggi

Intendesi per posteggi quella parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione dal Responsabile SUAP. I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli (auto – negozi) attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso altro posteggio più adeguato se disponibile.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione per motivi giustificati (malattia, gravidanza, servizio militare ecc.) per un periodo certo indicato dallo stesso operatore che sospende l'attività, viene assegnato prioritariamente ai soggetti residenti titolari dell'autorizzazione di tipologia C e tra questi a chi abbia il più alto numero di presenze nelle fiere o mercati.

Allorché non possa essere documentato il numero di presenze degli operatori, la graduatoria è formulata secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a chi abbia iniziato per primo l'attività, attestata attraverso il registro delle imprese;
- b) in base alla maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. e/o Registro Imprese.

L'aria non può essere assegnata qualora si tratti di un box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture e attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, dal Comune.

Art.16

Criteri di assegnazione dei posteggi – Tipologia A

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi

presso le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia A per uso quotidiano per almeno cinque giorni la settimana, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico in base ad una graduatoria rispettando i seguenti criteri:

- 1) Residenza da almeno due anni in C/Mare del Golfo;
- 2) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 3) Carico di famiglia.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1), 2), 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.17

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art.8 comma IX della legge regionale n. 18 del 01.03.1995, con possibilità di rinnovo purché permangono inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

Art .18

Criteri di rilascio dell'autorizzazione

a. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché ai soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opera d'arte o oggetti d'antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge n. 1062 del 20/11/1971.

Al Responsabile SUAP, è attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni permanenti stagionali e/o temporanei per il commercio su area pubblica.

b. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 445/2000 relativa l'autocertificazione.

I richiedenti, produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con un certificato a firma dell'Organo competente nel quale ricade il loro fondo, attestante la qualità di produttore agricolo ai sensi dell'art.2 della legge 59/63 e D.to L.g.s 228/2001.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per le quali fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

A parità di data di presentazione, al fine di definire l'ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare. Il termine per il procedimento è di novanta giorni, trascorso il quale, in caso di silenzio da parte dell'A.C. e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta.

c. La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A deve essere indirizzata al **Suap** e deve contenere:

- 1)le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società;
- 2)l'indirizzo del richiedente;
- 3)la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
- 4)il numero e la data di iscrizione;
- 5)il settore merceologico per le quali il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
- 6)la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata per i produttori agricoli;
- 7)le localizzazioni desiderate del posteggio.

d. L'autorizzazione è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal SUAP.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di tipologia A è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza di altro il più simile, intendendo per simile altro posteggio ricadente sulla stessa zona commerciale a quella richiesta. L'autorizzazione ha validità decennale e può essere, allo scadere, rinnovata. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei

posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- 8)decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- 9)decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

Art. 19

Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:

- il richiedente sia sprovvisto di iscrizione;
- non vi siano posteggi disponibili.

L'autorizzazione decade;

- a)qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazioni dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- nel caso di cancellazione dal registro.

L'autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorché l'Amministrazione Comunale comunica i casi di particolare gravità o di recidiva.

Art. 20

Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

La concessione del posteggio decade :

- 1.qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare **anche non continuativo**.
- 2.per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (mancato pagamento T.O.S.A.P. , maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana).

La concessione del posteggio è revocata:

a) per mancato rispetto dei requisiti igienico- sanitari accertati da parte dell'autorità competente (ASP, Polizia Municipale);

b) per motivi di pubblico interesse. Il Responsabile del SUAP può revocare la concessione del posteggio senza oneri per il Comune. In caso di eliminazione del posteggio, Il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento, ed in caso di recidiva, con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi.

Art. 21

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà del dante causa nell'assegnazione del posteggio.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente a un settore merceologico posseduto (**alimentare o non alimentare**).

Art. 22

Orari

Il commercio su aree pubbliche di tipologia A si svolge negli stessi orari previsti per il commercio fisso.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE- TIPOLOGIA B

Art. 23

Mercato settimanale- tipologia B

Nell'ambito del territorio Comunale è istituito un mercato settimanale, che si svolge nella giornata di sabato, con esclusione nei giorni festivi, nell'area pubblica: **Tratto di** via G .Galilei, Piazzale cimitero formato da n.**69** posteggi di cui:

- n. **59** per il settore non alimentare,
- n. **6** per il settore alimentare;
- n. **4** riservati ai produttori agricoli.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5 .

Lo spostamento di luogo e **la riduzione dei posteggi** del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò L'Amministrazione Comunale da pubblicità mediante avvisi affissi all'interno.

Ove la giornata di mercato, ricada in giorno festivo, il Responsabile SUAP può anticipare o posticipare la data, dandone pubblico avviso. In caso di istituzione di nuovi mercati o **modifiche del mercato attuale** decisi dal Consiglio Comunale, i nuovi posteggi verranno assegnati sulla base di apposito bando pubblico.

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento.

Ad esecutività del presente Regolamento si provvederà alla nuova assegnazione dei posteggi **con priorità per gli esercenti autorizzati in base all'anzianità di presenza nel mercato (colui il quale è subentrato acquista l'anzianità del cedente L.R. 19/95).**

Art. 24

Criteri di assegnazione dei posteggi- Tipologia B

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i posteggi presso il mercato settimanale saranno assegnati con bando pubblico con i

criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formulata dal Responsabile del SUAP, rispettando i seguenti criteri:

- possesso del titolo di priorità per anzianità di presenza nell'autorizzazione dei posteggi attestato dal Comune.**
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza;**
- carico di famiglia;**

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.25

Orario di vendita

Gli operatori economici, regolarmente autorizzati per il montaggio dei rispettivi banchi di vendita potranno accedere nelle aree di mercato non prima delle ore 07:00 e fino alle ore 08:00 a.m.. dopo tale ora è vietata la circolazione di ogni qualsiasi veicolo sia a motore che a trazione animale o a braccia nella zona delimitata da apposite strisce e destinata al montaggio dei banchi di vendita.

L'orario di attività di vendita all'interno del mercato ha inizio dalle ore 08:00 di ogni sabato non festivo, (salvo diversa disposizione Dirigenziale) e si conclude alle ore 13:00.

In deroga è consentito agli ambulanti di prodotti ortofrutticoli ed ittici di posticipare di un'ora l'inizio dell'attività previa autorizzazione.

I concessionari del posteggio ed i loro coadiutori possono trattenersi al mercato fino ad un'ora dopo la vendita per le operazioni di sgombero e di pulizia.

Ulteriori limitazioni di orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio per motivi di **viabilità**, igienico-sanitario o di pubblico interesse.

L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dall'art.10 comma 3 della legge regionale n.18 del 01.03.1995.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate nel giorno in cui non si svolge il mercato, il Responsabile SUAP può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato.

Art.26

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ed intervallato da uno spazio come da planimetria allegata per consentire il passaggio agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni del posteggio **sono quelle indicate nell'allegata planimetria.**

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Art.27

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, polizia, ecc.) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art.28

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore 08:00 a. m., il posteggio sarà assegnato solo per quel giorno, a quei soggetti residenti e non, titolari di autorizzazione di tipologia C tramite sorteggio effettuato sul posto dal Comandante dei VV UU. o suo delegato, alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della concessione per motivi giustificati (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività, sono assegnati con priorità ai soggetti residenti e non, titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art.29

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Art.30

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art.8 comma IX della legge regionale n.18 del 01.03.1995 con possibilità di rinnovo, purché permangono inalterate naturalmente le condizioni preliminari, soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità delle aree); qualora quest'ultima non fosse, per qualche motivo disponibile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

Art.31

Criteri di rilascio dell'autorizzazione

- L'autorizzazione rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite compresi gli industriali, artigiani e produttori agricoli, che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche, nonché i soggetti che intendono vendere o esporre per la vendita al dettaglio di opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge n.1062 del 20.11.1971.

Allo stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione.

- La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 relativa all'autocertificazione.

I richiedenti, produttori agricoli, devono corredare la domanda di richiesta posteggio con un certificato a firma dell'Organo Comunale competente nel quale ricade il loro fondo, attestante la qualità di produttore agricolo ai sensi e con le modalità dell'art.2 della legge 59/63 e D.lgvo n.228/01.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione per il quale fa fede la data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la stessa domanda.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

A parità di data di presentazione, al fine di definire l'ordine di priorità, si terrà conto della residenza nel Comune di C/mare del Golfo, del carico familiare, dimostrato attraverso l'esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità si terrà conto della maggiore età del richiedente.

Il termine per il procedimento è di novanta giorni trascorso il quale, in caso di silenzio del SUAP e di disponibilità del posteggio, la domanda si intenderà accolta.

- La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di tipologia B deve essere indirizzata al SUAP in cui si trova il posteggio e deve contenere:

- 1) le generalità complete del richiedente o la ragione sociale ove trattasi di società;
- 2) l'indirizzo del richiedente;
- 3) la Camera di Commercio presso la quale il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
- 4) il numero e la data di iscrizione;
- 5) il settore merceologico per il quale il richiedente ha ottenuto l'iscrizione;
- 6) la qualità di agricoltore e ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli;
- 7) le localizzazioni desiderate del posteggio.

- L'autorizzazione è efficace per il solo territorio del Comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal SUAP.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di tipologia B è rilasciata solo se disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più simile, intendendo per simili altro posteggio ricadente sulla stessa zona commerciale a quella richiesta. L'autorizzazione ha validità decennale e può essere, allo scadere, rinnovata. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- 8) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- 9) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni .

Art.32

Diniego, decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché:

- il richiedente sia sprovvisto di iscrizione;
- non vi siano posteggi disponibili.

L'autorizzazione decade:

- qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

L'autorizzazione è revocata:

- nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- nel caso di cancellazione dal registro.

L'autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni, allorché l'Amministrazione Comunale comunica i casi di particolare gravità o di recidiva.

Art.33

Decadenza, revoca e sostituzione della concessione del posteggio

La concessione nel posteggio decade:

- qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il

posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di $\frac{1}{4}$;

- per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (mancato pagamento T.O.S.A.P., maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana).

La concessione del posteggio è revocata:

- per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell'autorità competente (A.S.P., Polizia Municipale);
- per motivi di pubblico interesse, il Responsabile SUAP può revocare la concessione del posteggio senza oneri per il Comune. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'apposito articolo del presente Regolamento, ed in caso di recidiva con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi. Coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e prodotti ittici sono esentati dall'obbligo di rimuovere gli ingombri tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse.

Art.34

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà del dante causa nell'assegnazione del posteggio e **l'anzianità in possesso del cedente.**

Art.35

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;

- ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.;
- atto di concessione del posteggio.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art.36

Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm.50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata. E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art.37

Ordine e Pulizia del mercato

L'ordine, la disciplina e la vigilanza del mercato viene assicurata dal comando dei VV UU.

I posteggiatori devono curare la pulizia personale nonché la pulizia delle attrezzature e del posteggio del banco e tenere contegno riguardoso verso il pubblico.

Art.38

Uso dei Veicoli

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato di veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nella quadratura dello spazio assegnato.

Art.39

Produttori Agricoli

Nel mercato, l'Amministrazione Comunale riserva appositi spazi ai produttori, coltivatori diretti del proprio fondo che espongono per la vendita le loro merci.

I produttori agricoli possono porre in vendita nei mercati esclusivamente i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per la cultura ed allevamento previa autorizzazione.

I produttori possono farsi sostituire nella vendita da un familiare munito di delega vistata dal Responsabile SUAP.

I posteggi non occupati dai produttori agricoli possono essere concessi temporaneamente ad altri esercenti.

Art.40

Furti o Incendi nel mercato

L'Amministrazione Comunale non risponde di furti o incendi che si verificassero nel mercato.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE TIPOLOGIA C

Art.41

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non

intralciare il traffico auto veicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

E' vietata la vendita nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Nettuno – Scopello;
- Baglio Isonso – Scopello;
- Corso B. Mattarella;
- Corso G. Garibaldi (dall'altezza della via Q. Sella alla via Purgatorio);
- Zone demaniali marittime e trazzerali.

E' altresì vietata la vendita nel raggio di 100 metri dal mercato settimanale nella giornata di sabato, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di due ore (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere fatte solo nei punti che distano tra di loro almeno 250 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti dei prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga inoltre requisiti igienico-sanitari richiesti per legge.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.

Il Responsabile SUAP può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio Comunale la vendita in

forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI - TEMPORANEE

Art.42

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre ecc., con durata non superiore a cinquantanove giorni.

Art.43

Mercato temporaneo Fiere, Feste, Sagre, ecc..

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite con apposita determina sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di che trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazioni delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dall'autorizzazione, va presentata al SUAP almeno giorni 60 prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Non è possibile occupare il posteggio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile SUAP.

Art.44

Mercato Stagionale

Nell'ambito del territorio Comunale, è istituito un mercato **stagionale** giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti e articoli tipici locali e di artigianato nonché prodotti alimentari e non alimentari, da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per almeno cinque giorni la settimana, nella'area pubblica:

- Corso B. Mattarella – posteggio n.1 alimentare
- piazza Petrolo – posteggi n.1 prodotti artigianali e souvenirs
- Scopello - posteggio n.1 non alimentare.
- **via Don Luigi Zangara – posteggio n. 4 non alimentare (previa concessione demaniale del suolo).**

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.45

Regolamentazione dei mercati di tipo A e B

In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'art.8 bis della Legge Regionale n.2 del 08.01.1996 i posteggi dei mercati già esistenti a richiesta degli interessati, saranno concessi a quegli operatori che dimostrano di aver svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/96, ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sotto elencati documenti:

- possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3 della legge regionale n.28/99 e dei requisiti professionali per coloro che svolgono l'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del Comando di Polizia Municipale, nella quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale n.2/96.
Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

Art.46

Chioschi

Nell'ambito delle aree pubbliche del territorio Comunale, sono istituiti n.4 chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche con gradazione non superiore a 21° aventi una superficie compatibilmente con la natura del luogo, e non superiore a Mq 25 nelle vie e/o piazze:

- Villa Olivia;
- Piazzale Rovigo
- Arena delle Rose (stagionale)
- Spiazzo vicino Hotel Punta Nord Est (ex SS. 187)

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente Regolamento, nonché:

- Requisito professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Autorizzazione sanitaria relativa al chiosco (DIA);
- Disponibilità del suolo;

Al di fuori delle aree sopra indicate non è possibile l'installazione di chioschi per somministrazione di alimenti e bevande.

La realizzazione è disciplinata dal regolamento sui chioschi approvato con delibera di C. C. n. 14 del 13/02/2014

Art.47

Sanzioni

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.to l.gs n.267/2000 e dalla legge n. 689/81, dall'art.20 della legge regionale n.

18/95 e dall'art. 15 della legge regionale n.2/96 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art.22 della legge regionale n.28/99 e successive integrazioni e modificazioni.

1. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.549,37 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione;
- 2.E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,46 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse;
- 3.Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione;
4. Chiunque non rispetti le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 5.164,57;
- 5.Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,64 a € 258,23;
6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro, è punito con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 7.746,85;
7. Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio;
8. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. n.17 della legge n.689 del 24.11.1981 è il Comune. L'Organo Comunale competente nei casi di particolare gravità o di recidiva adotta provvedimenti, di sospensione per un massimo di sessanta giorni o di revoca dell'autorizzazione;

9. La Regione è destinataria dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per le infrazioni in materia di commercio;
10. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Art.48

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

Le concessioni di suolo pubblico rilasciate o in via di perfezionamento potranno essere revocate solo in presenza di acclarati motivi di pubblica utilità.

Il Responsabile SUAP provvederà alla concessione del suolo commerciale secondo la nuova previsione: l'ARTA è competente per la concessione del suolo demaniale marittimo.

Art.49

Trasmissione del Regolamento all'Autorità Regionale

Il presente Regolamento sarà trasmesso all'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca.

Art.50

Disposizioni finali

La terminologia "amministrazione comunale" utilizzata nel presente regolamento, deve intendersi come riferita all'ufficio comunale all'uopo competente al rilascio di autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche.